

Classificazione 13.200.60 VASCOM 042/COM/2021

*I dati di Protocollo associati al documento sono
riportati nei metadati del mezzo trasmissivo*

Al SUAP del Comune di BIELLA
protocollo.comunebiella@pec.it

Al Settore regionale
**Copianificazione urbanistica area
Nord- Est**

OGGETTO: Comune di BIELLA. Partecipazione della Regione in qualità di soggetto con competenza ambientale alla Fase di verifica di assoggettabilità alla VAS di competenza comunale inerente alla Variante semplificata ai sensi dell'art. 17 bis, c.4, lettera b, L.r. 56/1977 e s.m.i. per realizzazione di nuovo centro di raccolta consortile .
Proponente: CO.S.R.A.B.

Contributo dell'Organo tecnico regionale.

Con riferimento alla Fase di Verifica di assoggettabilità della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) di competenza comunale in oggetto, si trasmette il contributo dell'organo tecnico regionale redatto a seguito dell'istruttoria condotta secondo le disposizioni normative e regolamentari di riferimento statali e regionali vigenti in materia (d.lgs. 152/2006, l. 40/1998, d.g.r. 9.06.2008, n. 12-8931 e d.g.r. 29.02.2016, n. 25-2977 - B.U. 10.03.2016, n. 10), ai fini della formulazione del parere unico regionale nell'ambito della conferenza di servizi.

Il parere unico, espressione anche del parere regionale di competenza ai sensi dell'art. 12, comma 2 del d.lgs. 152/2006, sarà oggetto di valutazione da parte dell'autorità competente comunale ai fini dell'espressione del provvedimento di verifica di cui all'art. 12, comma 4 del d.lgs. 152/2006.

La Variante urbanistica presentata è finalizzata alla realizzazione di un centro raccolta rifiuti fuori dal centro abitato per una superficie complessiva di mq. 8305, che risulta limitrofa a un'area edificata, anche a destinazione residenziale. A sud l'area confina con la viabilità principale di via Antonutti mentre a ovest sono presenti aree agricole e una centrale elettrica.

L'area attualmente risulta così zonizzata:

- zona IA/R_ aree con insediamenti industriali e artigianali interessati da un intervento di riordino, per mq.6655,
- zona R.C. sottozona RC/2_ Aree consolidate prevalentemente residenziali, per mq.1425.

Con la Variante sarà modificata la destinazione d'uso di tutta l'area, che non presenta alcuna caratteristica di naturalità, in Area ad impianti urbani e servizi tecnologici (art.38 delle NtA) risultando in continuità con l'area occupata dalla centrale elettrica e utilizzando un'area già destinata ad attività produttiva.

In tal modo con il trasferimento del centro raccolta consortile si ottimizzerà tutto il ciclo produttivo, recuperando spazi utili per uffici e altre lavorazioni e garantendo una migliore accessibilità viaria.

La Variante, che non prevede un'impermeabilizzazione di suolo agricolo, non incide significativamente sul contesto ambientale e paesaggistico del territorio comunale e non si ravvisano interferenze con beni paesaggistici riconosciuti e con elementi ambientali del paesaggio di riferimento e con zone di protezione speciale (habitat naturali e flora e fauna selvatica).

Il Documento tecnico di verifica di assoggettabilità alla VAS fa riferimento correttamente ai criteri stabiliti dall'Allegato I del dlgs 4/2008, mentre per quanto riguarda la coerenza esterna sono stati presi in esame i tre principali piani sovraordinati, il PTR, il PPR, per cui nella *Relazione illustrativa* è stata verificata la coerenza con l'intervento proposto, il PTP di Biella e il PAI, mentre non sono stati considerati i piani settoriali.


In particolare si informa che in materia di inquinamento atmosferico, sono stati effettuati l'aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale piemontese relativa alla qualità dell'aria e l'individuazione degli strumenti utili alla sua valutazione, in attuazione degli articoli 3, 4 e 5 del d.lgs. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE" (d.g.r n. 41-855 del 29 dicembre 2014, pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 al BU n. 4 del 29 gennaio 2015) e che è stato approvato con d.c.r. del 25 marzo 2019 n. 364-6854 il Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA).

Si ricorda inoltre che con la Strategia Regionale sui Cambiamenti Climatici (SRCC), approvata con d.g.r. del 3 luglio 2017 n.24-5295, è stato avviato un percorso al fine di perseguire la riduzione delle emissioni di gas serra e della vulnerabilità dei sistemi naturali e socio-economici.

Inoltre in tema di acque meteoriche è stato redatto un "Piano di prevenzione e gestione delle acque" riferito al Regolamento regionale n.1/r del 20/02/2000 e DPGR 7/R 2006 e s.m.i.

Ciò premesso, si riportano nel seguito alcune considerazioni da tenere presenti nell'ambito del successivo iter di elaborazione del progetto, per garantire la piena sostenibilità delle scelte intraprese.

Per quanto riguarda le misure di mitigazione, si valuta positivamente quanto proposto con l'individuazione di una fascia filtro destinata a verde lungo il perimetro dell'impianto sui lati ovest ed est, a ridosso della recinzione.



Pur nella considerazione che l'attuazione della Variante non concorrerà a nessuna frammentazione del paesaggio in essere in quanto le aree risultano essere inserite in un tessuto periurbano, le opere di mitigazione previste come la piantumazione di siepi e filari alberati a cortina continua dovranno essere di altezza e adeguata consistenza volumetrica tale da schermare e ridurre visivamente il più possibile i fabbricati da eventuali punti di osservazione lungo il percorso veicolare di accesso alla proprietà, e pertanto le fasi di realizzazione del verde dovranno svilupparsi in modo da garantire, fin da subito, soluzioni paesaggisticamente apprezzabili.

Si ritiene opportuno infine ricordare che le Norme di Attuazione dovranno riportare, con norma specifica, i criteri progettuali e mitigativi a garanzia della loro effettiva attuazione, e allo scopo di perseguire un buon livello di compatibilità territoriale ed ambientale dell'intervento proposto.

In ultimo per la tematica del rumore, viene illustrata tecnicamente nello *Studio di impatto acustico*, effettuato secondo il principio di vietare l'inserimento di nuovi accostamenti critici acustici rispetto a quelli esistenti compresi nel PCA comunale, e prescrivendo la realizzazione di una barriera acustica fonoassorbente di altezza mt.5.00 (appendici D e E dello studio) come risultato anche dallo stralcio cartografico presente anche nel documento di VAS. Secondo quanto evidenziato nel documento di Vas (par.6.4), l'area interessata dall'intervento non produrrà alcuna variazione della classificazione acustica del territorio comunale e non genererà nessun accostamento critico.

Si ricorda tuttavia che la classificazione acustica del territorio comunale vigente, approvato con d.c.c. n.107 del 29/10/2007, deve essere sempre riferita alla d.g.r. n. 85-3802 del 6 agosto 2001, individuando accorgimenti progettuali e adeguate misure di mitigazione atti ad evitare eventuali accostamenti critici che potrebbero configurarsi anche in considerazione dell'edificato a destinazione residenziale ubicato in area limitrofa.

Analizzato il Documento tecnico di verifica e la Relazione illustrativa trasmessi, non paiono sussistere criticità tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VAS, nel rispetto delle disposizioni normative relative al territorio comunale di Biella, fatte salve eventuali ulteriori considerazioni e valutazioni espresse dai soggetti competenti in materia ambientale e dai soggetti interessati nell'ambito della fase di consultazione, condotta dall'autorità competente comunale, secondo quanto disposto dalla d.g.r. n. 25-2977 del 29.02.2016, e ferma restando la competenza della medesima autorità ad esprimere il provvedimento di verifica di cui all'art. 12, comma 4 del d.lgs. 152/2006.

Il Dirigente

(ing. Salvatore SCIFO)

Il Funzionario istruttore:

Elisabetta Giachino
elisabetta.giachino@regione.piemonte.it
tel. 011.432 2535 – 335 1718210

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.